



Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. LEVA" TRAVEDONA MONATE (VA)
Largo Don Lorenzo Milani n. 20, 21028 Travedona Monate
Tel. 0332/977461 – fax 0332/978360 – C.F. 83007110121
e-mail vaic83300l@istruzione.it - comprensivotravedona@libero.it
posta certificata vaic83300l@pec.istruzione.it sito www.ictravedonamonate.edu.it

Protocollo come da signature
CIRCOLARE N. 12

Travedona Monate, 21/09/2022

- Ai Docenti
- Ai Collaboratori Scolastici
- Al sito web

e p.c. alla DSGA

OGGETTO: Direttiva su vigilanza alunni, responsabilità ed obblighi del personale docente e ATA

Con la presente si dà informazione a tutto il personale in indirizzo in merito alla vigilanza degli alunni e della responsabilità che grava sull'istituzione scolastica e in particolare sui singoli docenti e sui collaboratori scolastici. Tutto il personale è tenuto a seguire scrupolosamente le disposizioni impartite e a predisporre e mettere in atto tutti gli interventi necessari sotto il profilo organizzativo, anche attraverso il coordinamento dei responsabili di plesso.

Si raccomanda inoltre l'attenta lettura del Regolamento d'Istituto (disponibile sul sito web dell'Istituto), relative all'ingresso e uscita degli alunni e alla vigilanza sugli stessi.

La responsabilità dei docenti

L'obbligo di vigilanza ha inizio con l'affidamento dello studente alla scuola e termina con la riconsegna alla famiglia o ad adulto responsabile (ad esempio nel caso di servizio di scuolabus). La responsabilità risulta tanto maggiore quanto minore è l'età dell'alunno.

La responsabilità per la cosiddetta culpa in vigilando deriva dalla presunzione che il danno sia l'effetto del comportamento omissivo del sorvegliante nei confronti delle persone a lui affidate. Il docente può liberarsi da tale responsabilità solo se:

- risulta essere presente al momento dell'evento (è ovvio, ma è opportuno comunque evidenziarlo);
- dimostra di non avere potuto evitare il fatto poiché lo stesso si è manifestato in modo imprevedibile, repentino e improvviso.

Sull'insegnante grava pertanto una presunzione di responsabilità che può essere superata solo dimostrando di aver esercitato correttamente la funzione di sorveglianza sugli alunni.

L'obbligo di vigilanza si estende all'attività scolastica in genere (compresi l'intervallo, le uscite didattiche, i viaggi di istruzione e ogni altra attività che si svolga nei locali scolastici o in quelli di pertinenza), quindi la responsabilità degli insegnanti non è limitata all'attività didattica in senso stretto, ma riguarda l'intero periodo in cui gli alunni si trovano sotto il loro controllo.

A questo proposito si vedano gli artt. 2043, 2048 e 2047 del Codice Civile e l'art. 61 della legge 11/07/1980.

Entrata e uscita degli alunni dalla scuola

Ai sensi dell'art. 29, comma 5 del CCNL 29.11.2007 “per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, **gli insegnanti sono tenuti a trovarsi a scuola 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi al termine delle lezioni**”. E' appena il caso di sottolineare la necessità per i docenti di assicurare la massima puntualità.

Più in dettaglio, si impartiscono di seguito specifiche disposizioni relative ai diversi ordini i scuola:

Scuola dell'Infanzia

- All'entrata gli alunni devono essere accompagnati da un solo genitore/tutore o da un suo delegato dentro la scuola. All'uscita possono essere ritirati dentro la scuola o al cancello, ove sono accompagnati dalle insegnanti;
- i genitori impossibilitati all'accompagnamento e al ritiro dei propri figli compilano apposita delega scritta solo a persone che abbiano compiuto 18 anni d'età, utilizzando il modulo disponibile sul sito web dell'istituto;
- **solo in situazione di emergenza si accetta la comunicazione telefonica** del genitore che delega un suo sostituto per il ritiro del bambino. L'insegnante o il collaboratore scolastico ne verificherà l'identità attraverso il nominativo indicato dal genitore o sostituto, e la corrispondenza con la carta d'identità (di tale operazione dovrà rimanere traccia scritta che sarà conservata dalla referente di plesso);
- le insegnanti, **in caso di mancato ritiro occasionale** dell'alunno cercheranno di contattare i genitori o la persona delegata per provvedere al ritiro; l'alunno viene trattenuto a scuola sotto la sorveglianza dell'insegnante che, se impossibilitato a permanere, lo affida al personale in servizio. Il collaboratore scolastico individuato è autorizzato a sospendere l'attività di pulizia dei locali per dare la priorità alla vigilanza dell'alunno e al reperimento delle figure parentali, fino all'arrivo dei genitori o della persona delegata; nel caso l'alunno non venga ritirato dopo almeno 30 minuti dall'orario di uscita, senza che sia stato possibile contattare i genitori, il personale in servizio contatterà l'Ufficio di Polizia Municipale e/o i Servizi Sociali Territoriali ai quali chiederà di rintracciare i genitori; come ultima soluzione, ma solo dopo aver informato direttamente la Dirigente Scolastica, il personale scolastico potrà essere autorizzato dallo stesso a contattare la Stazione locale dei Carabinieri;
- le insegnanti, nel suddetto caso di mancato ritiro dell'alunno (sin dal primo verificarsi dello stesso) entro 10 minuti dal termine delle lezioni, convocano i genitori per un colloquio esplicativo, informando preventivamente la Dirigente Scolastica;
- i collaboratori scolastici coadiuvano le insegnanti nel servizio di vigilanza durante l'ingresso/uscita degli alunni e in tutti i momenti di spostamento degli stessi dalle aule e dal locale mensa, nonché durante l'utilizzo dei servizi igienici.

Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado

- gli alunni devono essere accompagnati e ritirati dai genitori al cancello o all'ingresso della scuola;
- i genitori impossibilitati all'accompagnamento e al ritiro dei propri figli compilano apposita delega scritta solo a persone che abbiano compiuto 18 anni d'età, utilizzando il modulo disponibile sul sito web dell'istituto;
- **solo in situazione di emergenza si accetta la comunicazione telefonica** del genitore che delega un suo sostituto per il ritiro dell'alunno. L'insegnante o il collaboratore scolastico ne verificherà l'identità attraverso il nominativo indicato dal genitore o sostituto, e la corrispondenza con la carta d'identità (di tale operazione dovrà rimanere traccia scritta che sarà conservata dal referente di plesso);
- I genitori/tutori e i loro delegati non possono mai accedere ai locali della scuola, salvo richiesta del personale e solo per prelevare il figlio in caso lo stesso presenti i sintomi riconducibili al Covid-19. Tale accesso deve essere registrato sull'apposito Registro dedicato e svolgersi nel pieno e scrupoloso rispetto del Protocollo Anti-Covid già portato a conoscenza di tutte le persone interessate. (Un solo protocollo per tutti i plessi)
- i docenti, **in caso di mancato ritiro occasionale** dell'alunno non autorizzato all'uscita autonoma cercheranno di contattare i genitori o la persona delegata per provvedere al ritiro; l'alunno viene trattenuto a scuola sotto la sorveglianza dell'insegnante che, se impossibilitato a permanere, lo affida al personale in servizio. Il collaboratore scolastico individuato è autorizzato a sospendere l'attività di pulizia dei locali per dare la priorità alla vigilanza dell'alunno e al reperimento delle figure parentali, fino all'arrivo dei genitori o della persona delegata; nel caso l'alunno non venga ritirato dopo 15 minuti dall'orario di uscita, senza che sia stato possibile contattare i genitori, il personale in servizio contatterà l'Ufficio di Polizia Municipale e/o i Servizi Sociali Territoriali ai quali chiederà di rintracciare i genitori; come ultima soluzione, ma solo dopo aver informato direttamente la Dirigente Scolastica, il personale potrà essere autorizzato dalla stessa a contattare la Stazione dei Carabinieri;
- i docenti, nel suddetto caso di mancato ritiro dell'alunno (sin dal primo verificarsi dello stesso) entro 10 minuti dal termine delle lezioni, convocano i genitori per un colloquio esplicativo, informando preventivamente la Dirigente Scolastica;
- i collaboratori scolastici coadiuvano i docenti nel servizio di vigilanza durante l'ingresso/uscita degli alunni e in tutti i momenti di spostamento degli stessi dalle aule e dal locale mensa, nonché durante l'utilizzo dei servizi igienici e i cambi orari dei docenti.

Vigilanza durante l'intervallo

Considerando la fascia di età degli alunni dell'Istituto, durante l'intervallo è senz'altro prevedibile una certa esuberanza che, anche a parere della giurisprudenza in materia, richiede una ancora maggiore attenzione nella sorveglianza.

Per prevenire possibili incidenti e per evitare eventuali attribuzioni di responsabilità, la vigilanza deve essere attiva, ovvero la dislocazione dei docenti deve essere diffusa a tutta l'area interessata, prestando la massima attenzione; si dovrà assolutamente evitare l'assembramento dei docenti che

sono impegnati nella vigilanza durante l'intervallo in prossimità dei distributori automatici di bevande, nonché l'assembramento degli alunni.

- devono essere prontamente scoraggiati negli alunni tutti gli atteggiamenti eccessivamente esuberanti, dal momento che possono facilitare il verificarsi di incidenti, oltre alla possibilità di arrecare danni alle persone, alle strutture ed agli arredi.

Uscita degli alunni dalla classe

I docenti concedono agli alunni l'uscita dalla classe al di fuori dell'orario dell'intervallo; anche in tali momenti potrà uscire dalla classe un solo alunno alla volta e sempre sotto la vigilanza dei collaboratori scolastici, controllandone il rientro prima di permettere l'uscita di un altro alunno. Dal punto di vista della responsabilità, nel caso di momentaneo allontanamento dalla classe dell'alunno, lo stesso viene vigilato dal collaboratore scolastico in servizio al piano.

In relazione al profilo di responsabilità per mancata vigilanza, ma anche in considerazione degli aspetti pedagogici, e non da ultimo nel rispetto del Protocollo anti-covid, deve essere **assolutamente evitato l'allontanamento temporaneo degli alunni dalla classe per motivi disciplinari**. Allo stesso modo si ricorda ai docenti che non possono fare uscire dall'aula gli alunni per incombenze legate all'attività didattica (come per esempio fotocopie, reperimento di materiale, ecc.). Per queste necessità i docenti si rivolgeranno al personale ausiliario.

Cambio dell'ora

Il cambio dell'ora deve avvenire nel modo più rapido possibile. Alla luce delle considerazioni iniziali, è evidente la necessità di evitare assolutamente di lasciare la classe senza la presenza di un insegnante. Eventualmente, il docente uscente si rivolgerà al collaboratore scolastico. Inoltre, l'insegnante uscente non autorizzerà alcun alunno ad allontanarsi dall'aula, in attesa del docente dell'ora successiva. Si rammenta che la responsabilità è sempre dell'insegnante che lascia gli alunni e non di chi dovrebbe subentrare nella classe e, per i più disparati motivi, è impossibilitato a farlo.

I docenti che entrano in servizio a partire dalla 2^a ora (o al turno pomeridiano) in poi o che hanno avuto un'ora libera, sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio.

Mensa

Gli alunni che si recheranno in mensa dovranno prima igienizzare le mani con gel o acqua e sapone e prenderanno posto ai tavoli secondo le indicazioni fornite dagli insegnanti che garantiscono la sorveglianza. Al termine della pausa dedicata al consumo del pasto, di nuovo tutti gli alunni si laveranno le mani.

Viaggi di istruzione e uscite didattiche

Si sottolinea che la vigilanza sugli alunni va esercitata 24 ore su 24. I docenti sono pertanto responsabili del comportamento degli alunni. In particolare, si ricorda che gli alunni, nel corso dell'intero viaggio, non possono essere mai lasciati liberi di muoversi autonomamente in assenza dei docenti accompagnatori.

I docenti devono prestare adeguata cura al momento della effettiva fruizione di vettori e di strutture alberghiere, per evitare che gli alunni siano sottoposti a rischi e pericoli per la loro incolumità.

In caso di soggiorno presso strutture alberghiere è necessario che i docenti accedano preventivamente

alle camere per rilevare i rischi potenziali derivanti dall'accesso ad aree a rischio (terrazze, balconi, solai, apertura verso l'esterno, ecc.) e, conseguentemente, adottare ogni idoneo provvedimento, quali:

- la richiesta di immediata sostituzione della medesima struttura con altra priva di pericolosità, ovvero, anche in relazione all'età degli alunni ospitati, impartire adeguate indicazioni a non adottare specifiche condotte pericolose;
- tramite l'organizzatore, la ricerca di altra struttura alberghiera adeguata;
- in caso estremo, il rientro anticipato.

Scuolabus

La sentenza della Corte di Cassazione n. 17574/2010 ha ribadito che la responsabilità del personale scolastico si estende alle modalità organizzative relative allo svolgimento in sicurezza delle operazioni di discesa e salita dallo scuolabus.

Pertanto, relativamente a tale servizio, gestito dall'Ente Locale competente, i docenti e i collaboratori scolastici avranno cura di:

- verificare che le operazioni di discesa/salita dai/sui mezzi avvengano in modo ordinato;
- prelevare gli alunni direttamente alla discesa dai mezzi e, al momento dell'uscita da scuola, consegnarli all'autista o all'eventuale accompagnatore presente sul bus. Sono da evitare "zone grigie" nelle quali non risulti chiaro a chi è attribuita la responsabilità sulla vigilanza. Gli alunni devono sempre passare direttamente dalla responsabilità di un adulto (genitore, autista, accompagnatore) a quella del personale scolastico (docente, collaboratore scolastico) e viceversa.

Particolare attenzione sarà rivolta all'assistenza degli alunni disabili da parte di tutto il personale scolastico .

I responsabili dei plessi, coadiuvati dai vice referenti e dal personale ausiliario, verificheranno inoltre che gli scuolabus siano sempre già presenti, fermi nelle piazzole di sosta, al momento dell'uscita degli alunni. In caso ravvisino eventuali situazioni potenzialmente pericolose, avviseranno prontamente la Dirigente Scolastica.

Collaboratori scolastici

Nella presente circolare sono più volte menzionati i collaboratori scolastici. Si ricorda che il dovere di vigilanza, compito che fa capo in via principale al personale docente, rientra anche tra gli obblighi spettanti al personale ATA. In particolare, l'art. 47 , comma 1, lettera a del CCNL 29/11/07 (Tab. A) prevede obblighi di vigilanza anche del personale ATA. Infatti il CCNL del comparto scuola individua per i collaboratori scolastici mansioni di accoglienza e sorveglianza intesa come "controllo assiduo e diretto a scopo cautelare", degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche, durante l'intervallo e nei momenti di accesso ai servizi igienici nel corso delle lezioni.

Tutto il personale in servizio nella scuola **è tenuto**, per il tramite dell'ASPP e del fiduciario di plesso, a segnalare eventuali fonti di rischio che possano, anche solo potenzialmente, compromettere la sicurezza degli alunni e del personale medesimo.

Tutto il personale scolastico **è tenuto** al rispetto delle norme vigenti in materia di vigilanza e di

sicurezza nella scuola, nonché al rispetto del Protocollo Anti-Covid, unico per l'Istituto Comprensivo. e presente in ogni plesso; quest'ultimo documento dovrà essere illustrato da parte di tutti i docenti a tutti gli alunni nei primi giorni di lezione e l'ASPP di plesso si accerterà, raccogliendo la firma autografa per presa visione; che tutto il personale docente, il personale ATA e ogni persona che accede a qualsiasi titolo ai locale scolastici, ne abbia letto e compreso il contenuto,

Tutto il personale in servizio è tenuto a conoscere il CCNL 2006/2009, il CCNL 2018/2021, il Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni e il Codice Disciplinare dei dipendenti che sono pubblicati all'Albo on-line della Scuola.

Tutto il personale in servizio è tenuto a conoscere tutti i documenti inerenti alla sicurezza sui luoghi di lavoro e il Protocollo Anti-Covid dell'Istituto, nonché l'organigramma della sicurezza e il piano di emergenza relativo ai plessi in cui presta servizio o ai quali ha accesso.

Si confida nella consueta massima collaborazione per il buon funzionamento del servizio.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof.ssa Ilva Maria Cocchetti

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art.3,comma 2 del decreto legislativo n.39/93*